

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	8
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	12
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83. ( <i>Rilievi alle Commissioni II e IX</i> ) .....	10
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) .....	16

##### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

##### La seduta comincia alle 13.55.

##### Variazione nella composizione della Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, comunica che cessa di fare parte della Commissione bilancio il deputato Stefano Borghesi e che entra a farne parte il deputato Emanuele Pratavera.

##### Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

##### C. 68 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, richiama la relazione svolta nella seduta del 2 aprile scorso, inerente al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente le risposte ai chiarimenti richiesti (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD), nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, evidenzia che il provvedimento in esame non sia volto ad incrementare la spesa pubblica, ma abbia l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema dei controlli in campo ambientale, allo scopo destinando una quota delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate alle regioni. Peraltro fa

presente che il potenziamento dei controlli, prevenendo il verificarsi di successivi danni, determina nel lungo periodo la possibilità di risparmi di spesa.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur condividendo lo spirito e le finalità del provvedimento, sul quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea la necessità che siano introdotte nel testo del provvedimento apposite clausole di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI dichiara la disponibilità del Governo a riconsiderare i rilievi testé espressi in caso di modifiche al provvedimento che vadano nella stessa direzione.

Maino MARCHI (PD) osserva che i rilievi della Ragioneria generale dello Stato relativi all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 16 appaiono poco coerenti tra loro, poiché prevedono, per l'ISPRA, da una parte l'impossibilità di attivare convenzioni con enti pubblici e, dall'altra, quella di procedere ad assunzioni di personale e all'acquisizione di beni strumentali, rendendo di fatto difficoltoso lo svolgimento delle relative attività istituzionali. Osserva inoltre che sarebbe preferibile prevedere un'unica clausola riassuntiva di invarianza finanziaria, anziché molteplici previsioni in tal senso, che, a suo avviso, oltre ad appesantire il testo, rischierebbero di snaturarne le disposizioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, all'esito della discussione testé svoltasi, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 68 e abb.-A, recante Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2,

7, comma 4, 11, comma 1, 12, 14, 15 e 16, comma 1, nella loro attuale formulazione appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

rilevata pertanto la necessità di modificare puntualmente le citate disposizione in modo da ricondurre gli effetti derivanti dal provvedimento alle complessive risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: sono svolte con le seguenti: possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: dalla normativa vigente, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: a valere sugli specifici finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 3, con le seguenti: « nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, »;

all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: L'ISPRA provvede aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: uno schema di regolamento che stabilisce ag-

giungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al comma 3, dopo le parole: « su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » aggiungere le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

*dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente: 1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al comma 6, sopprimere le parole da: « nonché le modalità » fino alla fine del comma;

all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: possono procedere fino alla fine del comma, con le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari. ».

Filiberto ZARATTI (SEL), evidenziando che l'attuale versione dell'articolo 15, comma 2, non determina, a suo parere, nuovi oneri per la finanza pubblica, ritiene

che il parere proposto consenta il superamento dei rilievi avanzati dal rappresentante del Governo. Sottolinea infine l'importanza del provvedimento in esame ai fini della prevenzione dei danni ambientali.

Ermete REALACCI (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dei rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, chiede di riassumere le varie condizioni elencate nel parere in un'unica clausola di invarianza finanziaria.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ritiene che sia preferibile mantenere l'attuale formulazione del parere.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, concorda con la proposta di parere testé formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83.**

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 2 aprile 2014 erano state formulate talune richieste di chiarimento in relazione allo schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, una nota della Ragioneria generale dello Stato ed una del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*vedi allegato 2*), contenenti i chiarimenti richiesti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (atto n. 83);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

in considerazione del fatto che i servizi di trasporto con autobus eserciti da enti pubblici o da società partecipate dai suddetti enti si applicano ai percorsi inferiori a 250 chilometri, mentre le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame hanno ad oggetto prevalentemente servizi di percorso superiore a 250 chilometri, non si ritiene che siano prefigurabili effetti a carico della finanza pubblica nel caso di mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni da parte dei soggetti preposti all'esercizio delle attività in questione;

le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto non risultano già incorporate nelle previsioni del bilancio dello Stato;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo attribuisce all'Autorità di regolazione dei

trasporti ulteriori compiti rispetto a quelli sanzionatori già previsti a legislazione vigente;

pertanto potrebbe risultare opportuna l'integrazione della dotazione di personale prevista dalla disciplina istitutiva dell'Autorità;

il personale in aumento potrebbe essere reperito nell'ambito di quello dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

in tal modo, in una prima fase, il personale sarebbe comandato dall'amministrazione di provenienza, mantenendo il trattamento economico già in godimento a carico di quest'ultima, e, a regime, la relativa spesa sarebbe finanziata a valere sul contributo stabilito dall'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, e formula il seguente rilievo:

si valuti l'opportunità, al fine di garantire la piena attuazione delle attività previste dallo schema di decreto legislativo, di prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'assegnazione all'Autorità di ulteriori unità di personale da reperire nell'ambito dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO 1

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

3136



*Ministero  
dell'Economia e delle  
Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Affari Economici  
UFFICIO X

*Finanze*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Alli Parlamenti di Economia e Finanze
- 9 APR. 2014
<i>l-2238</i>

Roma, - 9 APR. 2014

All' Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. n. 32428

Rif. prot. entrata n. 28604

Allegati:

Risposta a Nota del

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: A.C. n. 68, 110 e 1945 - "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo Unificato.

Con riferimento al testo del provvedimento indicato in oggetto si fa presente quanto segue.

In via preliminare, si segnala che il testo non risulta corredato della prevista relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge n. 196/2009, diretta a fornire puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

**Articolo 3, comma 3** - la disposizione prevede che le funzioni previste dal comma 1, siano svolte mediante convenzioni con enti pubblici.

Al riguardo, si segnala che tale previsione è suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria.

**Articolo 4, commi 1 e 2** - prevedono che l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge in argomento al cui onere si provvede con un contributo quantificato periodicamente in relazione al Piano annuale delle attività dell'Istituto (art. 15).

Al riguardo, si esprime **parere contrario** in quanto la disposizione non reca la quantificazione degli oneri e di conseguenza non è possibile valutare la congruità della indicata copertura finanziaria (art.15).

**Articolo 7, comma 4** – prevede che le agenzie regionali possano svolgere ulteriori attività rispetto a quelle previste dagli articoli 9 e 10 della proposta in argomento, a valere sui finanziamenti previsti dall'articolo 15, comma 2 della proposta in argomento.

Al riguardo, nel segnalare che non risulta specificato quali siano le attività aggiuntive, si esprime **parere contrario** in quanto la disposizione non reca la necessaria quantificazione degli oneri da far gravare sulle risorse previste dall'articolo 15, comma 2.

**Articolo 8**- requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali.

In relazione alla nomina del Direttore Generale dell'Ispra e delle Agenzie Ambientali, si rappresenta la necessità di fare esplicito riferimento alle normative di settore genericamente richiamate e che, in ogni caso, per il conferimento dei predetti incarichi, devono essere assicurate procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali in materia.

**Articolo 11** – viene previsto che l'ISPRA provveda alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi dei punti focali regionali (PFR) e dei sistemi informativi regionali (SIRA), che costituiranno la rete informativa nazionale ambientale (SINANET).

Al riguardo, si segnala la necessità che venga specificato se tale integrazione viene realizzata mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 12** -rete nazionale dei laboratori accreditati.

La disposizione prevede che il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati e nel caso di urgenza il ricorso a prestazioni esterne.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire elementi informativi circa l'onere su cui gravano le spese di funzionamento dei laboratori interni ed il ricorso a prestazioni urgenti esterne.

**Articolo 14** - viene prevista l'individuazione di personale incaricato di interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo del SINA e che per gli stessi viene garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.

Al riguardo, nel far presente che tale previsione determina oneri non quantificati e per i quali non è possibile valutare la idoneità della indicata copertura finanziaria, risulta necessario che siano fornite adeguate assicurazioni che dalla nuova regolamentazione del personale ispettivo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel presupposto che l'intervento avverrà nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente:

**Articolo 15** - disposizioni transitorie e finali.

- ✓ **comma 1** - prevede il finanziamento delle funzioni attribuite all'ISPRA mediante un contributo quantificato periodicamente in base al Piano annuale delle attività dell'Istituto. In proposito si esprime **parere contrario** in quanto l'indicato contributo a finanziamento dell'ISPRA non è quantificato e non reca idonea copertura finanziaria;
- ✓ **comma 2** - prevede che il CIPE vincoli annualmente le regioni al finanziamento delle agenzie per una quota variabile tra lo 0,6 e 0,8 per cento della rispettiva quota del fondo Sanitario nazionale destinate alle regioni.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** sulla indicata copertura finanziaria, in quanto la stessa è inidonea. Infatti, le somme di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, sono assegnate alle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Peraltro, non può non segnalarsi che l'importo previsto dall'articolo 15, comma 2, compreso tra circa 660 ed 880 milioni di euro annui, è assolutamente sproporzionato rispetto al complesso delle somme di cui trattasi, pari a circa 1.400 milioni di euro, considerato anche che i predetti 1.400 milioni di euro sono in gran parte vincolati su base pluriennale per la realizzazione di progetti in ambito sanitario.

- ✓ **comma 3** - prevede che le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, siano oggetto di finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare per l'ISPRA e da parte delle Regioni per le agenzie regionali.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione non reca una quantificazione degli oneri e che la stessa è suscettibile di determinare oneri a carico dei bilanci regionali priva della relativa copertura finanziaria, pertanto, si esprime **parere contrario**.

- ✓ **comma 6** - prevede la compartecipazioni delle agenzie ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime nei casi di inottemperanza delle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.

Al riguardo, in assenza di relazione tecnica, si segnala che tale previsione è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica a fronte delle quali non risulta prevista idonea copertura finanziaria. Pertanto si esprime **parere contrario**.

**Articolo 16** - prevede la possibilità per le agenzie di procedere ad assunzioni di personale e all'acquisizione di beni strumentali, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la previsione di assunzione da parte delle agenzie regionale avverrebbe al di fuori del rispetto del patto di stabilità interno e delle altre disposizioni vincolistiche in materia di spesa di personale.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Atto n. 83.

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



NR. 939 P. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 2 APR. 2014
Prot. n. 1-2080

Roma, - 1 APR. 2014

Prot. N. 27119  
Prot. Entrata N. 26066  
Allegati:  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, trasmesso, per le vie brevi, da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Nel documento in esame si chiede, al fine di asseverare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, che sia ulteriormente chiarito se la nuova disciplina richieda per alcune amministrazioni lo svolgimento di attività attualmente non rientranti nel novero delle funzioni istituzionali, ovvero determini un incremento dei compiti con apprezzabile impatto amministrativo. In merito, si osserva che tali compiti rientrano in quelli istituzionali previsti per l'Autorità dei Trasporti; in ogni caso, per ulteriori elementi si rimanda alle valutazioni della predetta Autorità e del competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.


Quanto alla possibilità che l'attività delle società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni non sia idonea a soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni, con eventuali

conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, si rinvia alle Regioni e alle amministrazioni competenti.

Quanto alla possibilità di effetti finanziari indiretti, in relazione al peggioramento dei risultati di esercizio delle società controllate e partecipate da enti pubblici, si rinvia alle amministrazioni interessate.

In merito alla destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto, nel dossier si richiede se può escludersi che nel bilancio dello Stato risultino già scontate, a tale titolo, entrate che, in forza della disciplina in esame, sarebbero invece destinate all'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo in esame, attuando la delega prevista all'articolo 2 della legge 96 del 2013, dispone sanzioni amministrative per violazioni di obblighi per i quali non erano già previste sanzioni nel nostro ordinamento. Inoltre, gli importi derivanti dalle sanzioni sono eventuali e difficilmente quantificabili, come indicato espressamente nella relazione tecnica. Si esclude, pertanto, che tali entrate siano già scontate nel bilancio dello Stato.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI  
LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

DIV.2 - Via G. Caracci 36 - 00157 ROMA

Tel. 0039 06 41584245/4243

Fax 0039 06 41584006

SCARICATO

Ufficio Legislativo  
SEDE

(rif. 13355 del 2/4/2014)

Prot. n. 8292/0

Roma, 7 APR. 2014

**OGGETTO: Atto Governo 83. Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.**

Si riscontra la nota in epigrafe e si forniscono gli elementi seguenti, relativamente alle osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Preliminarmente si evidenzia che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto in oggetto consente l'applicazione del regolamento (UE) n. 181/2011 in materia di diritti di passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Il regolamento 181/2011 si applica dal 1° marzo 2013 e, in ragione della tardività nell'emanazione del decreto legislativo in esame (i.e. della tardività nell'applicazione del regolamento), come è noto la Commissione ha attivato la procedura ex art. 108 del TFUE.

Lo schema di decreto individua l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) quale Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento mentre questo Ministero è preposto ad alcuni adempimenti specifici (es. emanazione di decreti per individuare le stazioni in cui è prestata assistenza ai disabili).

Ciò premesso, si osserva che il decreto legislativo (*recte*: il regolamento comunitario) richiede lo svolgimento di attività rientranti nel novero delle funzioni istituzionali dell'ART o comunque ad esse strettamente contigue (cfr. art. 37 co. 2 lett. e) del DL n. 201/2011). Quanto all'eventualità che esso determini un apprezzabile impatto amministrativo, la misura di tale impatto non è predeterminabile.

In merito ai possibili effetti -sulla finanza pubblica- del mancato raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni (in relazione a società controllate o partecipate dalle PP.AA.) non si dispone di stime o ipotesi; si può tuttavia presumere che l'eventuale effetto sia contenuto perché la gran parte delle disposizioni regolamentari si applica a servizi di percorso superiore a 250 km (cfr. art. 2 § 2 del regolamento), mentre i servizi di trasporto con autobus eserciti da enti pubblici o da società partecipate da enti pubblici sono servizi di trasporto pubblico locale (TPL) ed hanno, di norma, distanza inferiore a 250 km.

Sulle ulteriori questioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato (es. effetti finanziari indiretti) non si hanno elementi o osservazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Enrico Finocchi